

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 03/P/130329
San Fior, 29/03/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)**

INDENNITÀ ASPI (GENERALITÀ)

La L. 28 giugno 2012, n. 92, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (sic), ha, tra l'altro:

- **aumentato** i contributi degli apprendisti e dei lavoratori a tempo determinato;
- **istituito uno speciale contributo** dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni;
- istituito l'**Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI)**, con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

L'ASpI sostituisce, a far data del 1° gennaio 2013, le preesistenti indennità di **disoccupazione non agricola ordinaria** con requisiti normali e l'indennità di **disoccupazione speciale edile** nonché, a far tempo dal 1° gennaio 2017, l'**indennità di mobilità** di cui all'art. 7 della legge n. 223/91.

E' stata istituita anche una ulteriore nuova misura (**mini ASpI**), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

REQUISITI, MISURA E DURATA INDENNITÀ ASPI (CENNI)

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano **perduto involontariamente** la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di **disoccupazione**;

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

b) possano far valere almeno **due anni di assicurazione** e almeno **un anno di contribuzione nel biennio precedente** l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per **dimissioni** o per **risoluzione consensuale** del rapporto (con eccezioni).

L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (es.: retrib. ultimi 2 anni 40.000/108 settimane x 4,33 = 1.603,70).

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di **1.180** euro mensili, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (riprendendo l'esempio precedente, si avrebbe: $1.180 \times 0,75 + (1.603,70 - 1.180) \times 0,25 = \mathbf{990,93}$). L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni (**€ 1.152,92** per il 2013 - Circ. Inps 30/01/2013 n. 14).

All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

Per fruire dell'indennità i **lavoratori aventi diritto** devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Nel periodo transitorio la **durata** massima legale del trattamento, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

- a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: **otto mesi** per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e **dodici mesi** per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: **otto mesi** per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, **dodici mesi** per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, **quattordici mesi** per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
- c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: **dieci mesi** per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, **dodici mesi** per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, **sedici mesi** per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:

- a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di **dodici mesi**, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
- b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di **diciotto mesi**, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell'arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

INDENNITÀ MINI ASPI (CENNI)

A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, che possano far valere almeno **tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità denominata mini-ASpI.

L'indennità Mini ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

CONTRIBUZIONE ASPI

In base all'art. 2, co. 2., sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori (subordinati) di cooperativa, con la sola esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l'obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:

1) contributo ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36);	Per effetto delle disposizioni citate, a regime e salvo riduzioni previste per particolari settori (es.: artigianato 0,91%; agricoltura 0,94%; commercio e pubblici esercizi con CUAF ridotta 1,13%; ecc...), i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all'1,61% (nelle due componenti 1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile. La contribuzione ASpI è dovuta anche per gli apprendisti .
2) contributo addizionale (art. 2 co. 28-30);	Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, è previsto un contributo addizionale, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato . Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l'Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	Il contributo addizionale non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori: a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) apprendisti; d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni. Al fine di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, è previsto che il contributo dell'1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova), nel limite massimo di sei mensilità, dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
3) contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).	Il nuovo testo dell'art. 2, co. 31, così recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (1.180 euro mensili per il 2013 x 41% = € 483,80) ... ». Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l'importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€ 483,80 X 3). Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore ed anche nei casi in cui il lavoratore licenziato non abbia diritto

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	all'indennità ASpI. Ai fini della individuazione del momento impositivo, l'Inps - d'intesa con il Ministero del Lavoro - ha ritenuto che l'obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013). In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da "gennaio a marzo 2013", il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps n. 44 del 22/03/2013 (entro il 16 giugno 2013).
--	---

Lo Studio rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava

